



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) **ORDINARIA**

(2)

PRIMA

convocazione

Atto N. 52

OGGETTO: Recepimento di norme in materia di provvedimenti anticrisi relativi all'edilizia e attività produttive.

Del 28/11/2013

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17,30 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 21/11/2013 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
UMBERTINI MASSIMO	SI		SBARDELLA SILVESTRO	SI	
LUPI ANGELO	SI		CHIALASTRI GIANLUCA	SI	
BELTRAMME GIULIO	SI		MANCINI SILVIA	SI	
ROSSI MAURO	SI		SCRIVA FRANCESCO	SI	
MANNI LEOPOLDO	SI		LUCARELLI ETTORE		SI
DAPPI RITA	SI		LUCARELLI MASSIMO	SI	
MASTROPIETRO LUCA	SI		DONNINI TERESA	SI	
FELICI FABIO	SI		ABBONATO FRANCESCO	SI	
PULCINI MASSIMILIANO	SI				

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. MAURO ROSSI

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) PRIMA convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti signori: MANNI Leopoldo – BELTRAMME Giulio – FELICI Fabio .-

- (1) Ordinaria o Straordinaria
- (2) Prima o Seconda
- (3) Pubblica o Segreta

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 31, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, **"Art. 31 comma 2.** Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente entro il 30 settembre 2012 potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali", nonché dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti".

Tenuto conto delle difficoltà che il cittadino riscontra nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione, a causa degli evidenti effetti della depressione economica in corso;

Considerato che la libertà di apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività produttive è comunque correlata a discipline legislative apparentemente disgiunte, quali

l'edilizia, l'urbanistica, l'aspetto sanitario dell'attività e dell'immobile nel quale l'esercizio andrà ad operare, nonché al rispetto dei vincoli di qualsiasi natura.

Che pertanto, in questo comune si intendono adottare le seguenti linee guida quale interpretazione istituzionale alla quale dovranno riferirsi gli uffici preposti;

Che le seguenti linee guida sono suscettibili di ulteriori interpretazioni in amplius;

Entra il Consigliere Lucarelli Ettore;

Presenti: n. 17;

Con votazione il cui esito è il seguente:

Presenti n. 17;

Votanti n. 15;

Favorevoli n. 10;

Contrari n. 5 (Lucarelli Ettore – Lucarelli Massimo – Felici Fabio – Donnini Teresa – Chialastri Gianluca);

Astenuti n. 2 (Abbonato Francesco – Manni Leopoldo).

DELIBERA

Di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Di stabilire che, fermo rimanendo il possesso dei requisiti morali e professionali per ciascuna disciplina commerciale, e/o produttiva nonché di quelli correlati alla materia igienico-sanitaria, all'agibilità degli immobili e quant'altro obbligatorio per legge non derogabile, si intende:

1) In materia di vendita dei quotidiani e dei periodici

Non è applicabile alcun contingente numerico sia per i punti di vendita esclusivi che per quelli non esclusivi. Tuttavia per motivi legati alla pianificazione comunale, sottordinata a quella regionale, ambedue le attività sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione escludendo il regime della SCIA di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90. L'eventuale insediamento all'interno di chioschi amovibili su area pubblica è soggetto ad autorizzazione dell'area occupata di durata non decennale in quanto tale precetto è applicabile ai sensi del D. Lgs. N. 114/98 e L.R. 33/99 alle sole attività di vendita al dettaglio per cui sono esclusi dall'autorizzazione decennale del posteggio, anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica. Ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/07/2002, n. 28 i chioschi adibiti prevalentemente alla vendita dei giornali e periodici, non hanno l'obbligo della dotazione di servizi igienici. Per la vendita di pastigliaggi confezionati necessita la produzione o l'autocertificazione del possesso ex. REC o frequentazione con esito positivo di corso equipollente in materia di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare. Per eventuali spostamenti per motivi di pianificazione comunale o per passaggi, o riparazioni di condotte fognarie, reti elettriche, di acqua pubblica, di pavimentazioni e simili, si applicano le norme contenute nel D. Lgs. N. 114/98 e nella L.R. n. 33/99 in materia di commercio su area pubblica.

2) In materia di aree o siti interessati da vincoli vari

Tutte le istanze in materia edilizia su aree sottoposte a vincoli di vario genere non possono essere rigettate per la semplice esistenza di uno o più di essi. In tal modo si andrebbe a sostituire il potere dell'Ente o autorità preposti alla relativa tutela per cui, si dovrà procedere a richiedere il relativo parere vincolante anche attraverso l'indizione di conferenze di servizio di cui al capo IV della legge n. 241/90.

3) In materia di vendita al dettaglio su area privata.

Fermo rimanendo il contingente di superficie massima consentito per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, é abrogato ogni contingente di superficie minima o massima connesso ai settori alimentare o non alimentare o a entrambi riferito a:

- Esercizi di vicinato;
- Medie strutture di vendite o in Centri Commerciali di vendita al dettaglio rientranti in tale definizione;
- Grandi strutture di vendita o in Centri Commerciali di vendita al dettaglio rientranti in tale definizione;

La superficie minima riferita ai settori alimentare, non alimentare o a entrambi connessa alle tabelle speciali abbinate alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie ed agli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione è invece stabilita ad un metro quadrato esclusi gli spazi adibiti ad altri usi.

Quanto precede resta valido anche in caso di aumento o diminuzione di superficie ovvero aumento o diminuzione di un settore merceologico.

4) In materia di localizzazione di canili pubblici o privati

Considerato che l'art. 2135 del Codice Civile è stato sostituito dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 228/2001, e che il termine "bestiame" è stato sostituito con "animali", anche gli allevamenti di cani rientrano tra le attività agricole per cui per tale fattispecie risulta applicabile la disciplina urbanistica, edilizia e tributaria e fiscale riservata agli agricoltori sia riguardo alle zone <E> di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444 sia in altre zone qualora compatibili od omogenee con la zona <E>. Resta comunque obbligatorio assegnare una distanza minima dagli abitati, ovvero di una distanza idonea derivata da una certificazione rilasciata da un tecnico competente, sulla base dell'impatto acustico della struttura a causa del latrato dei cani.

5) In materia di localizzazione di attività produttive e commerciali o di servizio.

Fermo quanto disposto in materia urbanistica ed edilizia per l'attività di acconciatore, di panettiere, per gli asili nido ed altre attività similari, il disposto di cui all'articolo 30, comma 5 ter della legge n. 98/2013 introdotto in sede di conversione del Decreto legge n. 69/2013, si intende riferito solo all'insediamento delle attività in strutture legittimamente già edificate ovvero in quegli immobili in cui sia stata inoltrata regolare domanda di

condono edilizio non rigettata ovvero in strutture demolite o fatiscenti da ricostruire o da ristrutturare in qualsiasi zona del territorio comunale oltre che per le aree adiacenti ritenute pertinenti dalla tipologia di attività da insediare.

Si considera in tal caso l'automaticità del mutamento di destinazione d'uso limitata al periodo di apertura effettiva dell'attività. L'immobile o gli immobili e/o le aree utilizzate saranno pertanto ritenute commerciali e/o produttive e torneranno all'originaria destinazione urbanistica ed edilizia alla cessazione dell'attività o alla sospensione per oltre un anno a qualsiasi titolo o ragione attribuita.

In caso di ricostruzione o ristrutturazione è consentito l'aumento contestuale di volumetria nei limiti di legge e nel rispetto della distanza tra fabbricati, tenuto conto del diritto di proprietà e delle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative.

Sono fatte salve le norme derogatorie al D.M. 02/04/1968, n. 1444 che la Regione introdurrà nel recepire il dettato di cui all'articolo 2 bis del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 introdotto dall'articolo 30, comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 09 agosto 2013, n. 98.

Sono altresì fatte salve tutte le norme di tutela paesistica ed idrogeologica, nonché tutte le norme relative agli insediamenti di attività nocive.

Sono infine fatte salve tutte le norme in materia di insediamenti di medie e grandi strutture di vendita o di Centri Commerciali rientranti in tali definizioni nel rispetto dell'iter definito dal D. Lgs. n. 114/98 e dalla Legge regionale n. 33/99.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione il cui esito è il seguente:

Presenti n. 17;

Votanti n. 15;

Favorevoli n. 10;

Contrari n. 5 (Lucarelli Ettore – Lucarelli Massimo – Felici Fabio – Donnini Teresa – Chialastri Gianluca);

Astenuti n. 2 (Abbonato Francesco – Manni Leopoldo).

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

CITTA' DI CAVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: _____

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
	I Dipartimento: Favorevole per quanto di propria competenza in materia di attività commerciali. <i>Scaramella Giuseppe</i> 22-11-2013
	III Dipartimento: Favorevole 22/11/2013. <i>Elia Orsini</i>
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA	IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
Li _____	Li _____

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONS. ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Lupi Angelo

F.to Mauro Rossi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 15 GEN. 2014



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

**IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE**

D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va